

LE DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ANNO 2010

SCADENZE UNICO 2010

Termini e modalità di presentazione del modello UNICO sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno; questi i riferimenti da considerare per le persone, le società di persone e le associazioni professionali:

- il modello IVA può essere trasmesso separatamente da UNICO nel caso in cui il contribuente ha chiuso l'anno 2009 con un credito IVA e intende utilizzarlo nel 2010; tale possibilità diventa un obbligo nel caso in cui il credito che si intende utilizzare in compensazione sia superiore a " 10.000 e la compensazione avvenga in un momento anteriore alla presentazione del modello UNICO completo;
- la trasmissione telematica della dichiarazione è in generale obbligatoria per tutti i contribuenti; questa può avvenire a cura dell'Agenzia delle Entrate, direttamente a cura del contribuente (con i servizi Entratel o Fisconline), tramite intermediario abilitato (professionista, CAF, associazioni di categoria); il termine è fissato al 30 Settembre 2010;
- non sono tenute alla presentazione telematica del modello UNICO le persone fisiche che si trovano in uno dei seguenti casi: pur potendo presentare il modello 730 sono tuttavia prive di datore di lavoro o non titolari di pensione; pur potendo presentare il 730 devono dichiarare altri redditi o comunicare dati attraverso i quadri RM, RT, RW, AC; al momento della presentazione della dichiarazione sono prive di sostituto d'imposta in quanto il rapporto di lavoro è cessato. Per questo soggetti il termine di presentazione agli uffici postali (non è più possibile presentarli in banca) è fissato dal 2 Maggio al 30 Giugno 2010;
- il termine per il versamento di tutte le somme derivanti da UNICO 2010 è fissato al 16 del mese di Giugno ovvero di Luglio con la maggiorazione dello 0,4%; restano valide le modalità già in vigore per la rateizzazione delle somme risultanti da UNICO;
- l'IVA a saldo del 2009, se non versata alla scadenza naturale del 16 Marzo, può essere versata unitamente alle altre imposte applicando la maggiorazione dello 0,4% per il differimento da Marzo a Giugno;
- il termine per il versamento dell'acconto I.C.I., da eseguire con modello F24, è fissato al 16 Giugno 2010.

Una novità di tutto rilievo è costituita dalla possibilità per le società di persone e le associazioni professionali di portare in compensazione con altri tributi-contributi i crediti IRPEF che i propri soci o associati abbiano maturato nelle proprie dichiarazioni dei redditi, nel limite in cui il credito sia derivante dalle ritenute d'acconto trasferite dalle società o associazioni; in sostanza le ritenute d'acconto, generate nell'ambito della società o associazione, vengono imputate pro-quota ai soci che, una volta liquidata la propria dichiarazione IRPEF personale, possono rendere quanto residua alle società o associazioni medesime le quali utilizzeranno il credito in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/97.

Con la Risoluzione n° 12 del 11.2.2010 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6830 denominato "credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR"; precisando che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", con l'indicazione quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite alle società o associazioni

DICHIARAZIONE IRAP

Anche per questo anno la dichiarazione annuale IRAP deve essere presentata separatamente dal modello UNICO direttamente alla Regione di domicilio fiscale del soggetto passivo.

Il lavoratore autonomo deve utilizzare il quadro "IQ" e compilare le sezioni V (compensi-costi) e VI (deduzioni dalla base imponibile), il quadro "IR" con le sezioni I (determinazione dell'imposta) e II (acconti, versamento dovuto o credito), il quadro "IS" con la sezione I (dettaglio delle deduzioni per lavoro dipendente).

Per quanto riguarda termini e modalità di presentazione, valgono quelli stabiliti per il UNICO.

MODELLO 770

Si ricorda che i modelli 770 non possono mai essere presentati unitamente al modello UNICO.

Il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 Semplificato è fissata al 2 Agosto 2010.

Resta ferma la possibilità di suddividere il modello 770 Semplificato in due parti, trasmesse in via telematica da due soggetti distinti (per esempio: per la parte dei dipendenti e per le ritenute operate sui lavoratori autonomi).

MODELLO 730

I modelli 730/2010 devono essere presentati entro:

- il 30.4.2010 al sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15.1.2010 di voler prestare assistenza fiscale;
- il 31.5.2010 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato all'assistenza fiscale.

REDDITO LAVORO AUTONOMO

Quadro RE.

Il quadro ^RE^ di questo anno contiene alcune modifiche rispetto a quello dell'anno precedente.

Tale quadro deve essere utilizzato dai professionisti in regime ordinario, semplificato e di cui all'art. 13 L. 388/2000 (regime agevolato nuove iniziative, con tassazione 10%).

In merito al quadro ^RE^ si segnalano le seguenti modifiche:

- coloro che si adeguano agli studi di settore devono riportare al rigo ^RE5^ colonna 1 l'importo della relativa maggiore IVA dovuta (da versare con il codice 6494 entro il termine per il saldo delle imposte di UNICO); nelle colonne 2 e 3 del medesimo rigo restano invariate le indicazioni rispettivamente dei maggiori compensi per l'adeguamento agli studi oppure ai parametri e la maggiorazione del 3% eventualmente dovuta qualora lo scostamento tra i compensi congrui da studi di settore e i compensi dichiarati sia superiore al 10%.
- al rigo ^RE15^ *spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande* si rammenta che occorre fornire separata indicazione delle spese addebitate ai committenti (colonna 1) e delle altre spese non addebitate (colonna 1) le quali sole soggiacciono al limite di deduzione del 2% del totale compensi.
- al rigo ^RE16^ *spese di rappresentanza* vanno indicate separatamente le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande . quando sono configurabili come spese di rappresentanza . nel limite del 75% (colonna 1) e le altre spese di rappresentanza . omaggi, oggetti d'arte, ò . per l'ammontare effettivamente sostenuto (colonna 2); in colonna 3 si riporta la quota deducibile di entrambe le categorie, che non può essere superiore all'1% dei compensi.
- al rigo ^RE17^ *50% spese di partecipazione a convegni ecc* vanno indicate separatamente le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande . quando sono sostenute nell'ambito di convegni e corsi di aggiornamento . nel limite del 75% (colonna 1) e le altre spese . costo dei corsi . per l'ammontare effettivamente sostenuto (colonna 2); in colonna 3 si riporta la quota deducibile di entrambe le categorie, che è pari al 50% del totale.

Quadro CM.

Il quadro ^{CM} deve essere compilato dai professionisti che hanno adottato nel 2009 il regime dei minimi ex art. 1, commi da 96 a 117, della Legge Finanziaria per il 2008. Il quadro è comune anche ad attività di impresa e pertanto il professionista dovrà compilare solo i rigi:

- ^{CM1} codice attività;
- ^{CM2} totale componenti positivi;
- ^{CM4} differenza: di fatto per il professionista è pari a CM2,
- ^{CM5} totale componenti negativi; si rammentano alcuni particolari: le spese per autovetture e motocicli nonché per telefonia sono sempre considerate ad uso promiscuo e pertanto deducibili in misura del 50%; i beni strumentali vengono dedotti per intero e non in quote di ammortamento; le spese per omaggi, vitto e alloggio vengono dedotte per intero e non nel limite del 2% dei compensi; le altre spese inerenti all'attività professionale vengono dedotte per intero;
- ^{CM6} reddito lordo o perdita: è pari alla differenza tra CM4 e CM5; in caso di perdite, queste potranno essere dedotte da altri redditi di lavoro autonomo o d'impresa dell'anno, ed in caso di eccedenza questa deve essere indicata nel rigo CM19 ed è riportabile in deduzione nei cinque anni successivi (ovvero in certi casi senza limiti di tempo);
- ^{CM7} contributi previdenziali;
- ^{CM8-9-10} reddito, perdite pregresse e reddito soggetto ad imposta sostitutiva: dal reddito (pari a CM6 - CM7) è possibile scomputare le residue perdite riportate da anni precedenti; la differenza CM10 è la base di calcolo dell'imposta sostitutiva del 20%;
- rigi da ^{CM11} a ^{CM16}: servono per determinare l'imposta da versare, dopo aver dedotto eventuali crediti d'imposta e le ritenute subite;
- ^{CM18}: i contributi previdenziali non dedotti nell'anno per in capienza del rigo CM6, potranno essere dedotti dal reddito complessivo IRPEF.

CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA

Per effetto delle disposizioni introdotte con la L. 247/2007 le aliquote in vigore per l'anno 2010 sono le seguenti:

- | | |
|---|--------|
| - non iscritti ad altra gestione previdenziale | 26,72% |
| - iscritti ad altra gestione previdenziale o pensionati | 17,00% |

I contributi sono dovuti sino ad un massimale di " 92.147.

Redatto in data 16.3.2010